

# Rapporto al messaggio 2265

Della Commissione della legislazione sul messaggio 15 novembre 1977 concernente l'adattamento delle leggi cantonali al nuovo diritto di filiazione in conseguenza della legge federale del 25 giugno 1976 che modifica il Codice civile svizzero

Essa modifica riguarda il tit. VII e VIII: si tratta delle disposizioni applicabili al sorgere della filiazione e di quelle applicabili agli effetti della filiazione.

Scopo principale dell' importante revisione del CCS fu il miglioramento dello statuto giuridico del figlio e della madre naturale.

La legge federale ha disposto delle modifiche quanto al diritto di filiazione legittima, tenendo maggior conto del bene del figlio e sanzionando l' equiparazione del padre e della madre.

Ciò conduce ad una nuova concezione: determinante sarà che in luogo della tradizionale ripartizione tra filiazione legittima e filiazione naturale, si farà capo alla differenziazione secondo la nascita e gli effetti della filiazione.

Tale revisione del CCS ha portato necessariamente alla modifica di altre disposizioni del Codice (obbligo di assistenza fra i parenti, diritto successorio) nonché di singole disposizioni di altre leggi federali tra cui quella sull' acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera.

A livello cantonale è quindi necessario procedere innanzitutto alla revisione della legge di applicazione e complemento del CCS e ciò per attenersi alle nuove norme di diritto materiale e formale di cui ai riveduti tit. VII e VIII della legge federale.

La modifica della LAC, secondo l' art. 52 cpv. 3 del tit. finale CCS, dovrà essere sottoposta all' approvazione del Consiglio federale.

Inoltre, sempre a livello cantonale dovranno essere modificate diverse leggi che, singolarmente, vengono citate nel messaggio governativo.

L' attento esame del messaggio stesso permette di constatare come l' adeguamento al nuovo diritto federale che si intende quindi ora operare sul testo di leggi cantonali, è conforme al contenuto ed alla lettera dei riveduti disposti federali: non solo, ma, anche, che nessuna innovazione viene proposta che vada al di là di tale intento o che modifichi il contenuto materiale delle leggi sottoposte a questo Gran Consiglio, oltre quanto richiesto dai nuovi ordinamenti federali.

Per questo motivo ci si può richiamare integralmente al testo del messaggio: esso illustra ognuna delle modifiche proposte, cita le leggi cantonali cui esse si riferiscono e riassume le motivazioni che hanno determinato, in sede federale, la revisione del diritto di filiazione.

L'importanza dell'opera innovatrice svolta a livello federale giustifica tuttavia che almeno sia citato il seguente passaggio del messaggio del CF all'Assemblea federale (5 giugno 1974):

<< Il movimento di riforma del diritto di filiazione è nato dalla necessità di migliorare lo statuto del figlio naturale e di rimuovere le disuguaglianze esistenti. Si è avvertito cercato di conseguire lo scopo con la modificazione di talune disposizioni del diritto di filiazione naturale. Tuttavia, per attuare una trasformazione fondamentale, il metodo della revisione punto per punto sembra assai problematico. Se, in occasione delle riforme precedenti, si trattò di sopprimere gradualmente la discriminazione giuridica del figlio naturale nell' ambito delle nozioni tradizionali di legittimità e illegittimità, il problema principale oggi non è più quello di individuare e rimuovere le ineguaglianze ancora esistenti bensì di sapere se e in quale misura sia ancora giustificata una differenziazione a livello giuridico. Questa ricerca non è

soltanto imposta dallo spirito della legge, ma anche dallo stesso tenore dell' art. 4 della Costituzione federale. Infatti, il divieto dei privilegi di nascita esclude contestualmente quelli della nascita legittima in rapporto a quella naturale >>.

I riveduti tit. VII e VIII del CCS entreranno in vigore il 1. gennaio 1978.

E' pertanto urgente che la revisione delle leggi cantonali citate dal messaggio governativo possa essere approvata da questo Gran Consiglio, tempestivamente, e secondo il disegno di decreto legislativo proposto con il messaggio di cui in oggetto.

Ciò che la vostra Commissione vi propone.

**Per la Commissione della legislazione:**

F. Felder, relatore

Bacciarini-Ballinari-Bignasca -

Canevascini - Frigerio - Giudici -

Jelmini - Meroni-Carlovingi - Nessi-

Olgiate - Pedotti - Pini M. - Polli.

